
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Irragionevole durata del processo: l'equa riparazione non comprende l'omessa emanazione di norme di legge per disciplinare l'esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli avvocati

Va condiviso il principio secondo cui l'equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89 integra un credito a contenuto indennitario, non risarcitorio, prescinde da atti o contegni illeciti od illegittimi, deriva dall'oggettivo verificarsi d'inosservanza dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con lesione del diritto della persona alla definizione della causa in un termine ragionevole, in dipendenza dell'inefficienza dell'organizzazione giudiziaria, e, dunque, abbraccia tutte le "violazioni di sistema", ivi incluse quelle riconducibili a scelte legislative che determinino o concorrano a determinare l'eccessivo protrarsi della lite. Fra le indicate "violazioni di sistema" non può essere compresa l'omessa emanazione di norme di legge per disciplinare l'esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli avvocati, giacché la mancanza di dette norme non è causa o concausa, secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell'udienza per l'adesione dei difensori a manifestazione di protesta, detto rinvio restando riferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell'esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella disciplina non potrebbe comunque compromettere, e, quindi, rimanendo imputabile a fattori esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 15.9.2015, n. 18118

...omissis...

che il ricorso è infondato;

che, invero, occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di diritto all'equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, per la valutazione della ragionevole durata del processo deve tenersi conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, alle cui sentenze, riguardanti l'interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi soltanto il valore di precedente, non sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano. Anche in tale prospettiva, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione - ovvero, la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell'autorità - così come la misura del segmento, all'interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all'apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione" (Cass. n. 24399 del 2009);

che la Corte d'appello ha ritenuto, avuto riguardo all'oggetto della controversia, che la durata ragionevole del giudizio presupposto dovesse essere superiore a quella ordinaria, avendo valutato il detto giudizio come di "non comune complessità", essendosi assunta quale causa petendi un illegittimo cartello concluso tra la propria compagnia assicuratrice e altre società del medesimo ramo, inteso a far aumentare i costi delle polizze in danno dei consumatori;

che il decreto avente ad oggetto l'equa riparazione per irragionevole durata del processo necessita sì di motivazione, ma è sufficiente - per esigenze di concisione e speditezza - che essa sia fornita in forma sintetica, potendo il giudice limitarsi ad indicare i criteri alla base del proprio giudizio, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, quali, nello specifico, la complessità delle questioni trattate e il comportamento tenuto dai soggetti coinvolti, senza essere tenuto a ripercorrere i passaggi processuali della cui durata è chiamato a discutere (Cass. n. 1600 del 2003), così come avvenuto nel caso di specie;

che, d'altra parte, non vale neanche obiettare che la Corte d'appello non abbia determinato quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole, atteso che dal decreto impugnato emerge che il giudizio presupposto è iniziato con citazione notificata il 7 novembre 2005, mentre la domanda di equa riparazione è stata depositata il 18 gennaio 2010; il che comporta che a tale data la durata complessiva del giudizio presupposto era di circa quattro anni e tre mesi, e che il riferimento alla eccedenza minimale della durata di tale giudizio rispetto a quella ragionevole non può non essere riferita allo scostamento di tre mesi dalla durata ragionevole di quattro anni;

che, così interpretato il decreto impugnato, lo stesso risulta immune dalle proposte censure;

che, infatti, questa Corte ha affermato il principio per cui "in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l'esistenza del danno non patrimoniale può presumersi solo quando il processo superi in modo significativo la sua durata ragionevole, non anche quando esso trovi definizione a ridosso di tale termine, superandolo di pochi mesi (cinque, nel caso di specie). In questa evenienza, infatti, appare logico presumere, in relazione alla natura del danno stesso e sempre che non risultino indicazioni contrarie scaturenti in primo luogo dall'importanza della posta in gioco, che un lasso di tempo così breve di eccedenza non possa provocare a carico della parte sofferenze e patemi d'animo apprezzabili e, quindi, autonomamente enucleabili come danno evento" (Cass. n. 5317 del 2013);

che non vale neanche obiettare che il giudizio presupposto, alla data della domanda era ancora pendente, atteso che, "ove la relativa domanda sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo considerare

altresì l'ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo; tale valutazione prognostica è infatti esclusa dalla lettera dell'art. 2 della legge cit., che si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e dunque certo, mentre a sua volta l'art. 4, permettendo l'esercizio dell'azione anche in pendenza del processo presupposto, come nella specie avvenuto, delimita l'ambito del pregiudizio, anticipando la liquidazione per ogni violazione già integrata, e fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda in caso di eventuale ritardo ulteriore" (Cass. n. 8547 del 2011);

che infine, quanto alla denunciata erronea detrazione dei rinvii conseguenti all'astensione degli avvocati dalle udienze, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente, il rinvio delle udienze per effetto dell'astensione dei difensori dall'attività di udienza non è in sé imputabile all'organizzazione dell'ufficio giudiziario, essendo riferibile ad una scelta consapevole del difensore, per tale ragione addebitabile, in sede di equa riparazione, alla parte rappresentata che lamenta la irragionevole durata del processo nel quale la detta astensione è avvenuta;

che, pertanto, va condiviso il principio in base al quale "l'equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89 integra un credito a contenuto indennitario, non risarcitorio, prescinde da atti o contegni illeciti od illegittimi, deriva dall'oggettivo verificarsi d'inosservanza dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con lesione del diritto della persona alla definizione della causa in un termine ragionevole, in dipendenza dell'inefficienza dell'organizzazione giudiziaria, e, dunque, abbraccia tutte le "violazioni di sistema", ivi incluse quelle riconducibili a scelte legislative che determinino o concorrano a determinare l'eccessivo protrarsi della lite. Fra le indicate "violazioni di sistema" non può essere compresa l'omessa emanazione di norme di legge per disciplinare l'esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli avvocati, giacché la mancanza di dette norme non è causa o concausa, secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell'udienza per l'adesione dei difensori a manifestazione di protesta, detto rinvio restando riferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell'esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella disciplina non potrebbe comunque compromettere, e, quindi, rimanendo imputabile a fattori esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria" (Cass. n. 2148 del 2003; Cass. n. 15143 del 2005; Cass. n. 29000 del 2005; e di recente: Cass. n. 7323 del 2015);

che, in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquida te in dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

p.q.m.

La Corte rigetta, il ricorso; condanna, il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 - xxx civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 giugno 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMIAIORA
Editrice